



Allegato "B" all'atto n.48.758/14.549 di rep. Notaio Enrico Lera

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione scientifica denominata "Società Italiana di Pediatria Condivisa". La denominazione può anche essere espressa nella forma abbreviata SI-PEC.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n.383, e della Legge Regionale n.01/08, l'Associazione si configura quale "Associazione di Promozione Sociale". L'Associazione è disciplinata, oltre che dalle leggi sopra richiamate, dagli art.36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Lo Statuto tiene inoltre conto delle raccomandazioni di cui al D.M. della Salute del 2 agosto 2017 (G.U. 10 agosto 2017 n.186).

Articolo 2 - Scopi dell'Associazione e modalità di realizzazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di promozione della formazione e informazione scientifica in ambito pediatrico, in particolare per:

- promuovere la comunicazione fra quanti si interessano della salute, del benessere psico-fisico ed emozionale, dell'educazione, dell'istruzione e del ruolo sociale del bambino e dell'adolescente;
- rilevare i bisogni formativi e culturali dei pediatri e organizzare ed erogare attività di formazione continua ECM (Educazione Medica Continua), con particolare riguardo alle linee guida;
- divulgare la ricerca in ambito di salute infantile e dell'adolescenza, di pedagogia, di comunicazione, anche in collaborazione con altre società, associazioni ed organismi scientifici;
- valorizzare il ruolo del bambino e dell'adolescente nella società, tutelarne la salute psico-fisica, difenderne i diritti in ambito sociale, promuovere l'equità in tema di salute, promuovere corretti stili di vita nell'infanzia e nell'adolescenza, promuovere l'allattamento materno;
- mantenere rapporti con Enti, Associazioni e Fondazioni italiane ed estere, Ministeri, Commissioni Parlamentari, tavoli nazionali, il Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, l'Osservatorio Nazionale sulla salute dell'Infanzia e l'Adolescenza e quanti abbiano nella propria mission il benessere fisico, psichico e sociale del bambino e dell'adolescente;
- riunire, organizzare e coordinare sul piano nazionale l'attività istituzionale dei soci, operando in tutte le Regioni italiane;
- promuovere l'attività scientifica, didattica e di ri-

cerca, anche attraverso l'organizzazione di comitati, convegni, borse di studio, seminari ed altre iniziative a carattere scientifico e divulgativo che possano contribuire agli scopi indicati;

- coordinare ed integrare la propria attività con Associazioni aventi analoghi obiettivi sia in Italia che all'estero;

- produrre e diffondere materiale didattico ed altri supporti tecnici e scientifici inerenti agli scopi indicati;

- stabilire rapporti culturali ed organizzativi con Università, Istituti ed Enti, sia pubblici che privati, con finalità analoghe;

- collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;

- elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M.) e in accordo con le previsioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Società Scientifiche Europee;

- promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

L'Associazione si doterà di un Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e biometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

L'Associazione è autonoma e indipendente come anche pure i suoi legali rappresentanti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ed eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

I Legali rappresentanti, gli amministratori e i promotori dell'Associazione non devono aver subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

E' previsto in ogni caso che debbano venire dichiarati ed eventualmente regolati i casi di conflitto di interesse che riguardassero gli Organi dell'Associazione.

L'Associazione non ha finalità sindacali ed è comunque esplicitamente vietato il perseguimento diretto o indiretto di tali finalità.

L'Associazione si obbliga a pubblicare attraverso il proprio sito web, tenuto costantemente aggiornato, tutti i dati dell'attività scientifica svolta.

L'Associazione sarà obbligata a pubblicare, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea degli Soci, i bilanci preventivi, i consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti.

L'Associazione si prefigge la massima partecipazione dei Soci alle attività e alle decisioni dell'ente attraverso la propria struttura che garantisce la democraticità e la trasparenza dei procedimenti per l'elezione degli organismi statutari, che si svolgeranno sempre a scrutinio segreto e con incarichi sociali sempre gratuiti e di durata limitata nel tempo, sempre mediante deliberazioni da parte dell'Assemblea degli Soci sempre regolarmente convocate e di cui venga sempre redatta l'adeguata verbalizzazione, come anche meglio specificato negli articoli seguenti.

Articolo 3 - Durata e sede

L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede a Brescia. L'Associazione potrà istituire e sopprimere propri uffici amministrativi e di rappresentanza, sedi secondarie ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, sia in Italia che all'Estero.

Articolo 4 - Soci

Sono soci ordinari:

- i soci fondatori.
- Sono ammessi senza limitazioni tutti i cultori della disciplina, nonché tutti i soggetti appartenenti alle categorie professionali, ai settori specialistici od alle discipline dei servizi del S.S.N., ovvero svolgenti attività lavorativa nelle aree che l'Associazione rappresenta.
- coloro che, persone fisiche o Enti, abbiano ruolo coerente con i fini istituzionali dell'Associazione.

Sono soci onorari:

- coloro che, persone fisiche o Enti, si siano distinti per l'impegno profuso a favore della salute dell'infanzia e dell'adolescenza o allo sviluppo delle attività proprie dell'Associazione. I soci onorari vengono designati dal Consiglio Direttivo.

La condizione di socio ordinario è subordinata a:

- presentazione da parte dell'interessato di domanda di associazione-accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. All'eventuale rifiuto, il candidato socio può presentare richiesta di riesame, cui il Consiglio Direttivo dovrà dare risposta da considerarsi definitiva entro la prima riunione prevista.

I soci fondatori e i soci onorari sono di diritto compresi fra i soci ordinari.

I soci vengono iscritti nell'elenco soci, accettano gli scopi dell'Associazione e partecipano attivamente alla loro realizzazione. I soci ordinari possono partecipare

a tutte le attività scientifiche, culturali e di ricerca promosse dall'associazione; possono far parte di commissioni di studio o gruppi di ricerca; hanno i poteri e le responsabilità sociali; partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di socio è intrasmissibile; essa può venir meno per i seguenti motivi:

- per recesso, da comunicare per iscritto entro il 30 settembre di ciascun anno;
- per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto agli obblighi e alle norme del presente Statuto, per altri motivi che comportino indegnità, ovvero per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per decisione del Collegio dei Probiviri, laddove nominato, a causa di comportamento professionale, deontologico o scientifico sanzionato come illecito o lesivo del prestigio dell'Associazione;
- per mancato pagamento della quota associativa entro il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- dall'ammontare delle quote associative;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- da altri proventi che pervengano alla SIPEC a qualsiasi titolo.

Articolo 6 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- L'Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere)
- Le Commissioni di studio
- Il Collegio dei Sindaci Revisori (se istituito dall'assemblea)
- Il Collegio dei Probiviri (se istituito dall'assemblea)
- Il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali (se istituito dall'assemblea)
- Le Sezioni Regionali (se istituite dall'assemblea).

Articolo 7 - Assemblea dei soci: composizione

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari in regola con il versamento delle quote sociali, nonché dai soci

onorari.

Articolo 8 - Assemblea: convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante una delle seguenti modalità:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso pubblicato su periodici e riviste specializzate nel campo medico scientifico, qualora il numero dei soci superi le 500 (cinquecento) unità;
- d) avviso scritto inviato a mezzo E-MAIL, ai soci che abbiano autorizzato tale modalità.

Possono prendere parte e votare all'Assemblea i soci ordinari in regola con le quote associative. Partecipano, inoltre, i soci onorari senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta domanda al Presidente dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle richieste autenticate dei singoli soci in regola con il pagamento della quota sociale. Sulla lettera d'invito saranno indicati data ed orario sia della prima che della seconda convocazione.

In presenza di particolari esigenze, l'Assemblea ordinaria potrà tenersi anche entro 60 (sessanta) giorni oltre il termine sopra riportato.

Articolo 9 - Assemblea: deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un membro dell'Ufficio di Presidenza. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente del C.D. e da uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza con funzioni di segretario. Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide con la presenza della maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, ai fini della validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole

della maggioranza dei soci presenti, fatto salvo quanto previsto dagli art. 25 e 26. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Le deleghe non sono cumulabili.

Le modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate dall'Assemblea straordinaria solo se poste all'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto nelle norme finali.

Articolo 10 - Assemblea: compiti

Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del rendiconto economico e della relazione sull'attività svolta, nonché del rendiconto preventivo;
- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori fra i soci proposti dal Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Collegio dei Probiviri fra i soci proposti dal Consiglio Direttivo;
- l'eventuale modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
- delibera sulla adesione a federazioni o su patti federativi.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo: composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 9 (nove) membri, compresi i componenti l'Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e Tesoriere).

Dopo il primo quinquennio, per ricoprire la carica di Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale e Tesoriere è necessaria un'anzianità di iscrizione continuativa alla SIPEC di almeno 3 (tre) anni solari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di un componente, viene inserito il primo dei non eletti della lista cui appartiene il componente cessato. Qualora venga a cessare un componente della minoranza, subentra il terzo della stessa lista ed a seguire.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo: convocazione e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri.

Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 7 (sette) giorni prima (salvo i casi d'urgenza in cui sono richiesti almeno 2 giorni) tramite raccomandata, fax o posta elettronica e sono presiedute dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente o da uno dei componenti dell'Ufficio di

Presidenza. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia per loro possibile seguire la discussione sino al termine della seduta. In questo caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo dove è presente il Presidente.

Il verbale viene redatto a cura del Vicepresidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza con funzione di segretario.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo: compiti

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare, tra i propri membri, il Presidente dell'Associazione se non già nominato dall'Assemblea;
- approvare le nomine del/dei Vicepresidente/i e degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza proposti dal Presidente sempre all'interno del Consiglio direttivo stesso;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- approvare in via preventiva, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il rendiconto economico dell'anno in corso ed il rendiconto preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- deliberare sull'entità delle quote associative;
- indire annualmente il Congresso Nazionale e definirne il programma scientifico;
- redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- stabilire le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- nominare i Soci onorari;
- proporre all'assemblea dei soci una rosa di nomi tra cui eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori;
- proporre all'assemblea dei soci una rosa di nomi tra cui eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- designare i componenti del Comitato Scientifico;
- promuovere l'istituzione di Sezioni regionali dell'associazione.

Articolo 14 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza, che è organo esecutivo, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dal Tesoriere.

Sono compiti dell'Ufficio di Presidenza:

- curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio sociale;
- predisporre ed adottare le deliberazioni funzionali alle attività proprie dell'associazione, la cui esecu-

zione è demandata al Presidente o al Segretario Generale in base alle rispettive funzioni o ad un delegato dell'Ufficio di Presidenza.

- promuovere l'istituzione di commissioni di studio, valutarne le proposte, le attività ed i progetti di interesse dell'Associazione.

- nominare i Coordinatori ed i componenti delle Commissioni di studio, oltre che figure professionali funzionali alle attività proprie dell'associazione;

- autorizzare collaborazioni con enti pubblici e/o privati, Associazioni, Istituzioni per la realizzazione delle finalità associative;

- utilizzare collaboratori, nei limiti strettamente necessari al buon funzionamento dell'associazione.

Articolo 15 - Ufficio di Presidenza: Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto Sociale; convoca e presiede il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali.

Articolo 16 - Ufficio di Presidenza: Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di vacanza o impedimento. In caso di dimissioni, vacanza o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente subentra sino alla naturale scadenza del mandato. In caso di vacanza del Vice Presidente subentra il Segretario Generale, quindi il Tesoriere.

Articolo 17 - Ufficio di Presidenza: Segretario Generale

Il Segretario Generale cura tutti gli aspetti logistici ed organizzativi dell'associazione; dirige e coordina la strutturazione e l'aggiornamento del sito ufficiale e degli altri mezzi di comunicazione dell'Associazione; è suo compito adottare, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, le procedure necessarie allo svolgimento e sviluppo delle attività dell'Associazione, compresa la ricerca di finanziamenti/sponsorizzazioni, la partecipazione a bandi pubblici o privati di finanziamento di progetti, progetti di formazione; può assumere ulteriori funzioni quando investito dall'Ufficio di Presidenza.

Le funzioni del Segretario Generale sono svolte con potere di firma congiunta a quella del Presidente.

Articolo 18 - Ufficio di Presidenza: Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della te-

nuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il consuntivo e provvede al controllo delle proprietà dell'Associazione e alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, è altresì il responsabile del personale, e come previsto in apposito regolamento da redigere a cura dell'Ufficio di Presidenza. Può assumere ulteriori funzioni quando investito dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 19 - Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori, se istituito dall'assemblea, è costituito da tre (3) componenti eletti dall'Assemblea dei soci su una rosa di nomi proposta dal Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento. Ad esso è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Il Presidente del Collegio è eletto tra i componenti nella prima riunione successiva alla nomina. Il Collegio dei Sindaci Revisori resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile; ha il compito di esaminare annualmente il bilancio dell'Associazione, constatarne la regolarità amministrativa e formale e inviare una relazione al Presidente del Consiglio Direttivo e, per conoscenza, a tutti i membri dello stesso.

Articolo 20 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se istituito dall'assemblea, è un organo di garanzia per i Soci. E' costituito da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea dei soci su una rosa di nomi proposta dal Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento. Dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Possono essere eletti i soci con età superiore a 50 anni. Il Presidente del Collegio è eletto tra i componenti nella prima riunione successiva alla nomina.

Il Consiglio Direttivo sottopone al Collegio dei Probiviri tutti i casi di pertinenza che pervengano alla Associazione e che pongano dubbi di sanzionabilità per comportamenti illeciti o lesivi del prestigio della Associazione e, pertanto, in contrasto con gli scopi di cui all'art. 2 (due). Il collegio dei Probiviri avrà facoltà di identificare la tipologia di sanzione commisurata alla problematica eventualmente accertata: dalla sanzione scritta alla decadenza dello stato di socio.

Articolo 21 - Commissioni di studio

Il Consiglio Direttivo, di sua iniziativa, può istituire Commissioni consultive per lo studio e l'approfondimento di problematiche connesse alle finalità istituzionali della SIPEC. All'atto dell'istituzione ne designa il Coordinatore ed i componenti. La Commissione ha la durata di un anno dalla sua composizione, ferma restan-

do l'eventualità che possa comunque esaurire il suo compito prima. Le commissioni possono essere confermate o rinnovate su specifica indicazione del Consiglio Direttivo per più mandati annuali consecutivi.

Articolo 22 - Sezioni Regionali

La SIPEC potrà istituire Sezioni Regionali, una per ogni Regione o Provincia Autonoma, con lo scopo di:

- realizzare le finalità statutarie dell'associazione in ambito regionale;
- coordinare le attività scientifiche dei soci della Regione secondo gli scopi di cui all'art. 2 (due) del presente Statuto;
- rappresentare la SIPEC per le attività statutarie presso le Autorità sanitarie e non sanitarie regionali, provinciali, comunali ed aziendali, collaborando con esse ai fini della programmazione sanitaria in ambito pediatrico;
- rendere operative localmente le determinazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale della SIPEC.

Le Sezioni Regionali, laddove istituite dall'assemblea, funzionano secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della SIPEC.

Articolo 23 - Il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali

In presenza di Sezioni regionali, è previsto il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali:

- a) è l'organo nazionale di rappresentanza delle sezioni regionali;
- b) è organismo di indirizzo e programmazione delle attività delle sezioni regionali;
- c) rappresenta al Consiglio Direttivo tutte le problematiche regionali relative alle attività statutarie;
- d) attiva a livello regionale le risorse necessarie alla realizzazione delle progettualità avviate dall'Associazione.

È presieduto dal Presidente Nazionale ed è composto da tutti i Presidenti Regionali o da un loro delegato facente parte del Consiglio Regionale. Non sono ammesse deleghe tra le diverse Sezioni regionali.

Articolo 24 - Organi Consultivi della Società - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha compiti di impulso, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di propria competenza sui temi attinenti l'oggetto dell'Associazione che sono proposte dal Consiglio Direttivo, esprime pareri e formula proposte sulle materie di sua competenza relazionando periodicamente il Consiglio Direttivo sulle attività in corso. Formula il suo parere sul regolamento della propria attività elaborato ed approvato

dal Consiglio Direttivo, può essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ove si discuta di materie di propria competenza.

Sono membri del Comitato Scientifico tutti gli ex-Presidenti dell'Associazione e coloro che sono stati nominati dal Consiglio Direttivo tra gli Esperti che abbiano espletato una attività di rilievo nel campo scientifico e clinico di appartenenza. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione che può delegare il Vice Presidente ad espletare tale funzione.

Articolo 25 - Esercizio finanziario e di bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, il Tesoriere presenta all'Assemblea dei soci la relazione di bilancio con il rendiconto consuntivo finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente ed eventualmente un bilancio di previsione dell'anno in corso per la loro approvazione. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere depositati presso la sede sociale, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' pertanto sempre vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 26 - Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea generale convocata in seduta straordinaria con votazione a la maggioranza dei due terzi dei presenti. Le proposte di modifica sono formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente dell'Associazione. Il Presidente deve includere nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve informare i Soci del contenuto del testo delle modifiche proposte prima della convocazione dell'Assemblea stessa, a mezzo posta o posta elettronica e/o mediante pubblicazione sul sito www.pediatria.it/sipec.

Articolo 27 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale sono deliberati dall'Assemblea dei soci a maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà ob-

bligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute del Codice Civile ed alle leggi vigenti.

Articolo 29 - Norme finali relative alla prima applicazione del presente Statuto

1. In sede di prima istituzione, il Consiglio Direttivo coincide con le figure dell'Ufficio di Presidenza (Presidente, Vicepresidente, Segretario generale e Tesoriere); successivamente esso sarà integrato con gli altri consiglieri, fino al numero complessivo di 9 (nove). Il Presidente propone all'Assemblea per la ratifica i nomi dei consiglieri aggiuntivi, di concerto con gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

2. Gli organismi associativi così istituiti restano in carica per l'intero primo quinquennio.

3. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data di fondazione dell'Associazione e si conclude il 31 dicembre 2016.

F.TO CLAUDIO PAOLO FRATTINI
F.TO ENRICO LERA NOTAIO L.S.